

STATUTO

PER KALICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARCENE BG VIA XXV APRILE 13

Numero REA: BG - 436623

Codice fiscale: 04115060164

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-01-2016 - Statuto completo	2
--	---

		NOTAIO RAFFAELE CATRI Via Enrico Toti, 3 24047 TREVIGLIO (BG) Tel 0363/313711 Fax 0363/302701 Partita IVA 00973470164 E-mail racatri@tin.it
	Esente da bollo ai sensi del Decreto Legge 30 agosto 1993, n.	
	331, convertito nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427.	
	Repertorio n. 648.977	Raccolta n. 44.369
	Atto Costitutivo di Società Cooperativa	
	REPUBBLICA ITALIANA	Registrato a BERGAMO 1
	L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre	il 30 dicembre 2015
	22.12.2015	al n. 45076 Serie 1T
	In Treviglio, nel mio studio in via Enrico Toti n. 3.	Euro 200,00
	Avanti a me dottor Catri Raffaele, Notaio in Treviglio ed i-	
	scritto al Collegio Notarile di Bergamo,	
	sono presenti i signori:	
	Lorenzi Giovanni , nato a Verdello (BG) in data 14 agosto	
	1945, Codice Fiscale LRN GNN 45M14 L753G, e	
	Ruggeri Emilia , nata a Comezzano-Cizzago (BS) in data 23 gen-	
	naio 1956, Codice Fiscale RGG MLE 56A63 C925Q,	
	entrambi domiciliati in Arcene (BG) Via XXV Aprile n. 13, i	
	quali dichiarano di essere coniugi in regime patrimoniale di	
	separazione dei beni;	
	Galli Massimo , nato a Barbata (BG) in data 27 gennaio 1960,	
	Codice Fiscale GLL MSM 60A27 A631P, e	
	Lorenzi Gigliola , nata a Bergamo (BG) in data 14 maggio 1964,	
	Codice Fiscale LRN GLL 64E54 A794J, entrambi domiciliati in	
	Verdello (BG) Via 2 Giugno n. 29, i quali dichiarano di esse-	
	re coniugi in regime patrimoniale di separazione dei beni;	
	Lorenzi Ferdinanda Maria , nata a Bergamo (BG) in data 4 no-	

	vembre 1955, Codice Fiscale LRN FDN 55S44 A7940, domiciliata	
	in Arcene (BG) Via M. Montessori n. 23, la quale dichiara di	
	essere vedova;	
	Manenti Maria Grazia , nata ad Alzano Lombardo (BG) in data 22	
	settembre 1957, Codice Fiscale MNN MGR 57P62 A246X, domici-	
	liata in Pontirolo Nuovo (BG) Via Bergamo n. 2/A, la quale	
	dichiara di essere coniugata in regime patrimoniale di comu-	
	nione legale dei beni;	
	Poli Agostina , nata a Paratico (BS) in data 23 febbraio 1959,	
	Codice Fiscale PLO GTN 59B63 G327V, domiciliata in Castel	
	Rozzone (BG) Via XXIV Maggio n. 26, la quale dichiara di es-	
	sere coniugata in regime patrimoniale di comunione legale dei	
	beni;	
	Maver Stefania , nata a Calcinate (BG) in data 25 luglio 1991,	
	Codice Fiscale MVR SFN 91L65 B393E, domiciliata in Pontirolo	
	Nuovo (BG) Via Bergamo n. 2/A, la quale dichiara di essere di	
	stato libero;	
	tutti Cittadini Italiani;	
	Azanero Jesus Santa Pilar , nata a Lima (Perù) in data 18 no-	
	vembre 1985, Codice Fiscale ZNR STP 85S58 Z611K, residente in	
	Castel Rozzone (BG) Via XXIV Maggio n. 28, la quale dichiara	
	di essere coniugata in regime patrimoniale di separazione dei	
	beni e di conoscere la lingua Italiana, Cittadina Peruviana,	
	extracomunitaria regolarmente soggiornante nel territorio	
	dello Stato Italiano, in forza di permesso di soggiorno per	

	stranieri emesso dalla Questura di Bergamo in data 11 marzo	
	2013 con scadenza a tempo indeterminato.	
	Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono	
	certo, mi richiedono per questo atto con il quale dichiarano,	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	Art.1) E' costituita tra i signori Lorenzi Giovanni, Ruggeri	
	Emilia, Galli Massimo, Lorenzi Gigliola, Lorenzi Ferdinanda	
	Maria, Manenti Maria Grazia, Poli Agostina, Maver Stefania e	
	Azanero Jesus Santa Pilar, una Società Cooperativa sotto la	
	denominazione:	
	"PER KALICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".	
	Art.2) La sede della società è fissata in Arcene (BG).	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, le	
	parti dichiarano che l'indirizzo attuale è in Via XXV Aprile	
	n. 13.	
	Art.3) L'oggetto, la durata, l'organizzazione e il funziona-	
	mento della cooperativa sono disciplinati dallo statuto, che	
	da me Notaio letto ai comparenti e da questi approvato, si	
	allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne	
	parte integrante e sostanziale.	
	Art.4) Il capitale sociale è ripartito in quote del valore	
	nominale di euro 25,16 (venticinque virgola sedici) cadauna.	
	I comparenti dichiarano di sottoscrivere rispettivamente una	
	quota ciascuno.	
	Il capitale iniziale sottoscritto è pertanto di euro 226,44	

	(duecentoventisei virgola quarantaquattro).	
	I comparenti danno atto di aver già provveduto in data odier-	
	na a versare il relativo importo nelle casse sociali.	
	Art.5) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre	
	2016.	
	Art.6) La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione che è nominato nelle persone dei signori:	
	Ruggeri Emilia - Presidente;	
	Lorenzi Ferdinanda Maria - Vice Presidente;	
	Lorenzi Giovanni, Manenti Maria Grazia e Azanero Jesus Santa	
	Pilar - Consiglieri.	
	La durata della carica è fissata fino a revoca o dimissioni.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione accettano la carica	
	dichiarando che a loro carico non sussiste alcuna delle cause	
	di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile	
	e precisamente di non essere interdetti, inabilitati, falli-	
	ti, nè condannati ad una pena che comporti l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di eser-	
	citare uffici direttivi.	
	Art.7) Le spese del presente atto e delle dipendenti forma-	
	lità ammontano approssimativamente ad euro 1.200,00 (mille-	
	duecento virgola zero zero) e sono poste a carico esclusivo	
	della medesima.	
	Art.8) <u>Tutela Privacy</u> : I comparenti prendono atto dell'infor-	
	mativa agli stessi da me Notaio data ai sensi del Decreto Le-	

	gislativo del 30 giugno 2003 n.196, dichiarando di essere a	
	conoscenza della detta normativa, e prestano il proprio con-	
	senso al trattamento dei dati, anche positivi, inerenti il	
	presente atto ed alla conservazione degli stessi nell'archi-	
	vio del mio studio Notarile.	
	E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho	
	letto ai comparenti che lo approvano, dichiarandolo conforme	
	alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore	
	diciannove e minuti primi zero (h.19.00).	
	Redatto tutto, con mezzo idoneo, da persona di mia fiducia in	
	due fogli, per cinque intere facciate e quanto sin qui della	
	presente facciata.	
	F.TO: LORENZI GIOVANNI	
	RUGGERI EMILIA	
	GALLI MASSIMO	
	LORENZI GIGLIOLA	
	LORENZI FERDINANDA MARIA	
	MANENTI MARIA GRAZIA	
	POLI AGOSTINA	
	MAVER STEFANIA	
	AZANERO JESUS SANTA PILAR	
	RAFFAELE CATRI NOTAIO (L.S.)	

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO NN.648.977/44.369 DI REP.E RACC.	
	TITOLO I : DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1,	
	lettere a) e b), della legge 381/91, è costituita, con sede	
	nel Comune di Arcene (BG), la Società Cooperativa denominata:	
	"PER KALICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	ARTICOLO 2 (DURATA)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II : SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 3 (SCOPO MUTUALISTICO)	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	

[illegible]

	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali	
	e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimen-	
	to delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge	
	3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto del-	
	la sua attività.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	soggetti non soci.	
	ARTICOLO 4 (OGGETTO SOCIALE)	
	Considerato lo scopo mutualistico della cooperativa, così co-	
	me definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati e considerata	
	la complessità dei summenzionati prevalenti ambiti, la coope-	
	rativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso	
	l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti ad essa disponi-	
	bili, gestendo e promuovendo quindi sia servizi di carattere	
	socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo	
	attività volte alla promozione dell'inserimento lavorativo	
	protetto così come previsto dalle lettere A) e B) dell'arti-	
	colo 1 della legge 381/1991. Per l'effettivo raggiungimento	

	degli scopi di cui sopra, la cooperativa si impegnerà a ri-	
	spettare le condizioni organizzative previste a norma di leg-	
	ge per le cooperative a scopo plurimo.	
	In relazione a ciò, in particolare in quanto previsto dalla	
	lettera A) dell'articolo 1 della legge 381/1991, la coopera-	
	tiva intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la	
	gestione di servizi sociali orientati a persone che si trovi-	
	no in stato di bisogno o emarginazione, senza preclusione al-	
	cuna, con riferimento immediato e prioritario ai bisogni di	
	minori in situazione di svantaggio ed abbandono, disabili fi-	
	sici e psichici, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti,	
	persone immigrate, donne sole con figli, detenuti ed ex dete-	
	nuti, anziani.	
	Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle	
	risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi,	
	che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o	
	quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alla attività	
	ed alla gestione della cooperativa.	
	In relazione a quanto previsto dalla lettera B) dell'articolo	
	1 della legge 381/1991 la cooperativa intende poi realizzare	
	i propri scopi sociali attraverso l'integrazione lavorativa	
	di persone socialmente svantaggiate attraverso lo sviluppo e	
	la gestione di attività commerciali e/o di servizio, con par-	
	ticolare, ma non esclusivo, riferimento a:	
	a) attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni	

	alimentari e di largo consumo, con priorità ai prodotti bio-	
	logici e/o territoriali di alta qualità, in tutte le forme	
	consentite, di abbigliamento, libri, accessori, giocattoli,	
	articoli da regalo e vari, effettuate sia in sedi fisse	
	(spacci, negozi di vicinato, minimarket, supermercati, ritro-	
	vi, magazzini) che ambulanti, che nella forma di e-commerce	
	on-line;	
	b) attività di ristorazione con somministrazione di alimenti	
	e bevande come bar, caffetteria, punti ristoro e spazi di ri-	
	storazione collettiva;	
	c) lo sviluppo di servizi di distribuzione e consegna, gesti-	
	ti direttamente o in collaborazione con altre realtà del ter-	
	ritorio compatibili con le finalità della cooperativa;	
	d) lo sviluppo di servizi di catering e di erogazione di ali-	
	menti che valorizzi i prodotti gestiti dalla Cooperativa.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	ività connessa o affine alle attività sopra elencate, nonchè	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale	
	e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle at-	
	tività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamen-	
	te, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costru-	
	zione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	

	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo al-	
	la facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative so-	
	ciali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla leg-	
	ge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appo-	
	sitamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazio-	
	ni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni	
	e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	

provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III : SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 (SOCI COOPERATORI)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-

	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei	
	limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche in-	
	direttamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative Socia-	
	li.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	cooperativa.	
	ARTICOLO 6 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codi-	
	ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	

	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo ammini-	
	strativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione al-	
	l'attività economica della stessa, finalizzati al proprio in-	

serimento nell'organizzazione aziendale.

ARTICOLO 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-

l'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,

se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo

di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elet-

tronica e numero di fax;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-

zione o capacità professionale, delle specifiche competenze

possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-

scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superio-

re ai limiti di legge;

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di

essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente

il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-

le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della

clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del pre-

sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento

della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a

quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),

	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quan-	
	to previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà	
	inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla coope-	
	rativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	

	tenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonchè	
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle	

	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	ARTICOLO 8 (OBBLIGHI DEI SOCI)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonchè a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonchè della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	

	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	ARTICOLO 9 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	ARTICOLO 10 (RECESSO DEL SOCIO)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 C.C.),	

	e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci	
	giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccoman-	
	data con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	

	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	ARTICOLO 11 (ESCLUSIONE)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che	
	abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con	
	la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia	
	cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero,	
	nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via defini-	
	tiva la fruizione dei servizi;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a 10 (dieci) giorni	

	per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo,	
	non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valo-	
	re delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38	
	e 39 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	ARTICOLO 12 (MORTE DEL SOCIO)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	

	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	ARTICOLO 13 (RIMBORSO DELLA QUOTA)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, e-	
	ventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-	
	prende il valore nominale delle quote e il rimborso del so-	
	vraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-	
	la Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma	
	tre, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclu-	
	sione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio.	
	ARTICOLO 14 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO,	
	RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	

	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) an-	
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del-	
	l'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV : SOCI SOVVENTORI	
	ARTICOLO 15 (SOCI SOVVENTORI)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	ARTICOLO 16 (CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad euro 251,60 (duecento-	
	cinquantuno virgola sessanta).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	ARTICOLO 17 (ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministra-	
	tivo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	

	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Or-	
	gano amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ov-	
	vero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della	
	quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	ARTICOLO 18 (DELIBERAZIONE DI EMISSIONE)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determi-	
	na l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del-	
	l'emissione della partecipazione.	
	ARTICOLO 19 (DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora que-	

	st'ultimo sia collegiale;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 251,60 (duecentocinquantuno virgola sessanta)	
	euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5	
	(cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta.	
	La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V : PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 20 (ELEMENTI COSTITUTIVI)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da quote di valore minimo pari ad euro 25,16 (venticin-	
	que virgola sedici). Il valore della quota detenuta da cia-	
	scun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	

	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	ARTICOLO 21 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fat-	
	to salvo il diritto di recesso.	
	ARTICOLO 22 (BILANCIO D'ESERCIZIO)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	

	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	e) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	f) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	g) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	h) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	
	i) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	

per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 23 (RISTORNI)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,

	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di a-	
	zioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI : DECISIONI DEI SOCI ED	
	AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA	
	ARTICOLO 24 (DECISIONI DEI SOCI)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;	
	b) la nomina, la struttura nonché la revoca dell'Organo Ammi-	
	nistrativo;	
	c) l'eventuale nomina del componente l'Organo di Controllo;	
	d) la misura dei compensi da corrispondere agli Amministrato-	

	ri ed al componente l'Organo di Controllo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	g) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo	
	23 del presente statuto;	
	h) l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così co-	
	me previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regola-	
	menti interni;	
	j) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	del componente l'Organo di Controllo;	
	k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	ARTICOLO 25 (DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRIT-	
	TA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO)	
	Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto prescritto al suc-	
	cessivo articolo ed in alternativa al metodo collegiale ivi	
	previsto, possono essere adottate mediante consultazione	
	scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscrit-	
	to, a condizione che sia assicurato a ciascun socio il dirit-	
	to di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli	
	aventi diritto un'adequata informazione. La decisione sul me-	

	todo è adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto, lo stesso potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione e approvazione di un apposito	
	documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti	
	che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal	
	suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della de-	
	cisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il ter-	
	mine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto nel	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	

	i quali entro i sette giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le tra-	
	smissioni previste nel presente comma potranno avvenire con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un	
	riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e	
	la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro	
	quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato	
	nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno no-	
	vanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio coopera-	
	tore o i voti previsti dall'articolo 19 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conser-	
	vati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cin-	
	que anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro del-	
	le decisioni dei soci.	

ARTICOLO 26 (ASSEMBLEE)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f), h), i) e j) del precedente articolo 25, nonchè in materia di ammissione di soci, di emissione di quote di sovvenzione ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica o stampa, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

	L'Organo Amministrativo deve convocare l'Assemblea senza ri-	
	tardo, e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta, qualo-	
	ra ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o	
	da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e del componente l'Organo	
	di Controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenu-	
	ti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	ARTICOLO 27 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-	
	mo comma del successivo articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	

	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	ARTICOLO 28 (VOTO ED INTERVENTO)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1	
	voti come appresso specificato: tramite delega del legale	
	rappresentante.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-	
	ticolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	

	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	
	lizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, componente l'Organo di controllo o dipendente	
	della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 so-	
	cio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	

	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-	
	blea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	ARTICOLO 29 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla per-	
	sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	ARTICOLO 30 (AMMINISTRAZIONE)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea al momento della nomina, da un Amministratore Unico o	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea che ne	
	determina, di volta in volta, il numero.	
	Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Ammi-	

	nistrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice Presidente.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	ARTICOLO 31 (DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOT-	
	TATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO	
	ESPRESSO PER ISCRITTO)	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle	
	riguardanti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci,	
	possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovve-	
	ro sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a parti-	
	colari vincoli purchè sia assicurato a ciascun Amministratore	
	il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione	
	per iscritto di unico documento, inviato per tempo a tutti i	
	Consiglieri, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	

	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli Amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli Amministratori contrari o astenuti,	
	e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della	
	loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-	
	sione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddet-	
	to viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiara-	
	zione resa da ciascun Amministratore con espresso e chiaro	
	richiamo all'argomento oggetto della decisione, del quale	
	il Consigliere consenziente dichiara di essere sufficiente-	
	mente informato. Tutti i Consiglieri devono essere informati	
	per tempo. I consensi possono essere trasmessi presso la sede	
	della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede	
	della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto gior-	
	ni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi del-	
	la maggioranza degli Amministratori.	
	Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione racco-	
	gliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati	
	a tutti gli Amministratori, componente l'Organo di controllo,	
	se nominato, indicando:	

	- i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	Consiglieri.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società per al-	
	meno cinque anni.	
	ARTICOLO 32 (ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)	
	In caso di richiesta di un Amministratore e comunque in caso	
	di decisioni che riguardano l'ammissione, il recesso e l'e-	
	sclusione dei soci, il Consiglio di Amministrazione deve de-	
	liberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il Consiglio di Amministrazione è convocato	
	dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su	
	cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consi-	
	glieri e componente l'Organo di controllo ne siano informati	

		almeno un giorno prima della riunione.	
		Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.	
		Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
		La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
		1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
		2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
		3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
		4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	

	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni inte-	
	resse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una deter-	
	minata operazione della Società, precisandone la natura, i	
	termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministra-	
	tore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazio-	
	ne, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 33 (COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli	
	Amministratori possono delegare parte delle proprie attribu-	
	zioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381	
	del codice civile, nonchè di quanto previsto dall'articolo	
	2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	

	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rap-	
	porti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Am-	
	ministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le e-	
	ventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 2 mesi gli organi delegati devono riferire a-	
	gli Amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	ARTICOLO 34 (INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'As-	

	semblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Con-	
	trollo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del-	
	l'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da o-	
	gni socio.	
	ARTICOLO 35 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministra-	
	zione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Or-	
	gano di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione	
	dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari ca-	
	riche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	ARTICOLO 36 (RAPPRESENTANZA)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	

	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite,	
	potranno conferire speciali procure, per singoli atti o cate-	
	gorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	ARTICOLO 37 (ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI)	
	L'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di un	
	unico membro effettivo.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e sca-	
	de alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determina-	
	ta dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'in-	
	tero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'organo di controllo, quando nominato, esercita anche il	
	controllo legale dei conti, salvo che non vi sia anche la no-	
	mina di un revisore legale, nel qual caso la funzione di con-	
	trollo legale dei conti viene attribuita a quest'ultimo.	
	Anche in mancanza dell'organo di controllo, con decisione dei	
	soci può essere nominato un revisore legale cui viene attri-	
	buita la funzione di revisione legale dei conti ex articolo	
	14 del D.lgs. 39/2010.	

TITOLO VII : CONTROVERSIE

ARTICOLO 38 (CLAUSOLA ARBITRALE)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componente l'Organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente l'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

	ARTICOLO 39 (ARBITRI E PROCEDIMENTO)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	

	sia costituito dalla validità di deliberare assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di	
	una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secon-	
	do, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario dispor-	
	re una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII : SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 40 (SCIoglimento ANTICIPATO)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	

nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 41 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

ARTICOLO 42 (REGOLAMENTI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-

	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati Tecnici, se verranno istituiti.	
	ARTICOLO 43 (PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE	
	RISERVE E DEVOLUZIONE)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la	
	Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ARTICOLO 44 (RINVIO)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	

54 di 54